

DALLA DIRETTIVA EUROPEA PRIORITÀ ALLA PREVENZIONE

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA QUADRO IN ITALIA HA APPORTATO DIVERSE MODIFICHE AL TESTO UNICO AMBIENTALE. L'APPLICAZIONE DI ALCUNI ASPETTI, COME LE MODALITÀ DI CALCOLO DEL MATERIALE AVVIATO A RICICLAGGIO E LE ATTIVITÀ PER FAVORIRE IL RECUPERO, DOVRÀ ESSERE MEGLIO PRECISATA DA UNA SERIE DI ALTRI PROVVEDIMENTI.

La direttiva 2008/98/CE sui rifiuti è stata trasposta nell'ordinamento giuridico italiano mediante il Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205 (entrato in vigore il 25 dicembre 2010). Il nuovo decreto apporta significative modifiche al sistema di gestione dei rifiuti in generale (non incide sulle bonifiche); tuttavia, poiché opera con la tecnica legislativa della novella, il riferimento normativo rimane consolidato al testo del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152.

Tra le novità, sotto il profilo concettuale, fanno il loro ingresso la responsabilità estesa del produttore (peraltro di natura programmatica e, dunque, in attesa di concrete misure di attuazione), la preparazione per il riutilizzo di rifiuti e il riutilizzo di prodotti o componenti che non sono rifiuti. Il recupero e il riciclaggio, per la prima volta, si dotano di apposite definizioni. Sotto il profilo gestionale, si rimodulano molte situazioni operative e, da un punto di vista sanzionatorio, si introducono le sanzioni amministrative pecuniarie interamente dedicate al Sistris. La prevenzione resta l'obiettivo primario ed entro il 12 dicembre 2013 il ministero dell'Ambiente dovrà adottare un Programma nazionale

di prevenzione dei rifiuti (che sarà integrato nei programmi locali) per "dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti" (articolo 180, Dlgs 152/2006, come riformulato).

L'analisi del testo rileva significative novità per i produttori di rifiuti e i rifiuti speciali in generale, ma anche per la pianificazione e la gestione dei rifiuti urbani.

I principi fondamentali

La riformulazione degli articoli 177 e 178 del nuovo Testo rafforza la qualificazione della gestione dei rifiuti come "attività di pubblico interesse", introduce il principio della "sostenibilità", ma toglie alla disciplina la finalità di assicurare "controlli efficaci". Inoltre, opera un'altra importante eliminazione quando fa scomparire il riferimento al "rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario". È evidente che la carenza del riferimento non ne comporta la mancata osservanza, ma in un settore così delicato la soppressione dell'inciso induce un certo fastidio, quantomeno culturale¹.

Tuttavia, viene affermato il rispetto "delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali", il che, comunque, non può compromettere l'azione della pubblica amministrazione.

Secondo l'articolo 179 del nuovo Testo, La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia di trattamento dei rifiuti: prevenzione; preparazione per il riutilizzo; riciclaggio; recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; smaltimento.

Tale gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità ove giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base a una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario,



in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.

Raccolta differenziata e riutilizzo

Entro il 2015 dovrà essere realizzata la raccolta differenziata per carta, metalli, plastica, vetro e, ove possibile, legno. La raccolta differenziata, tuttavia, non è più solo riferita ai rifiuti urbani; infatti, il nuovo articolo 183, comma 1, lett. p), Dlgs 152/2006, la definisce come *“la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico”*. Pertanto, l'articolo 181, come riformulato, del Dlgs 152/2006 ora prevede i seguenti target relativi alla raccolta differenziata:

- a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono assimilabili simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso
 - b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti (terre e rocce), sarà aumentata almeno al 70% in termini di peso.
- Tuttavia, non è affatto chiaro quale sia il valore di partenza al quale si riferiscono tali percentuali (immesso al consumo, quantità avviate a riutilizzo o riciclo ecc.), al fine di avere un valore credibile e omogeneo.

Il nuovo articolo 182, Dlgs 152/2006, stabilisce che per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati a riciclaggio e recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo gestori ambientali (art. 212, comma 5), per favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero.

È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.

A mente del nuovo articolo 180-bis, Dlgs 152/2006, le P.A. promuovono una lunga serie di iniziative per favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti.

Con uno o più decreti del ministero dell'Ambiente (entro il 25 giugno 2011), sono definite le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati, compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo.

Fondamentalmente il riciclaggio comprende la preparazione per il riutilizzo. Tali operazioni hanno in comune il fatto che il loro esito non può mai essere ammesso al recupero energetico. Invece, presentano la seguente sostanziale differenza:

- la preparazione per il riutilizzo “prepara” i rifiuti per reimpiegarli come prodotti (o loro componenti) in nuovi cicli di consumo per il loro scopo originario
- il riciclaggio “ottiene” prodotti (o componenti), materiali e sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini

L'articolo 183, comma 1, lett. d), Dlgs 152/2006, come riformulato, definisce “organici” i rifiuti *“biodegradabili di*

giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato”. Mentre il successivo articolo 182-ter stabilisce che la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma Uni EN13432-2002. A tal fine Regioni e Province autonome, Comuni e Ato, adottano misure volte a incoraggiare:

- a) raccolta separata dei rifiuti organici;
- b) trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale
- c) utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici.

Paola Ficco

Direttore responsabile di “Rifiuti. Bollettino di informazione normativa”

Responsabile coordinamento attività legislative Fondazione sviluppo sostenibile

NOTE

¹ Si veda anche Corrado Carrubba “Principi, priorità e impegni onerosi alla base della riforma della parte IV del Dlgs 152/2006” in *Rifiuti Bollettino di informazione normativa*, n. 180-181 (01-02/11).



FOTO: CNA